

*Procedimento a carico del titolare di un'azienda per il delitto di omicidio colposo in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di un soggetto che aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società e che, in particolare, per un breve periodo (compreso tra sei mesi e due anni) era stato addetto a operare su una linea produttiva che presentava delle componenti in fibro-cemento, a base di amianto.*

La Cassazione conferma la condanna dell'imputato e ritiene provato, nel caso di specie, il nesso di causa tra le condotte in addebito e il decesso in contestazione: a detta dei giudici di legittimità, vista l'insussistenza di occasioni alternative di esposizione e la coincidenza del periodo di assunzione della posizione di garanzia con quello di esposizione del lavoratore all'amianto, non si porrebbe, nel caso di specie, un problema di accertamento della causalità individuale.

La condanna pronunciata in primo grado a carico dell'imputato veniva confermata in appello.

Secondo la Corte d'Appello di Milano, più in particolare, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, il lavoratore deceduto era stato in contatto con le polveri d'amianto per un periodo significativo esclusivamente alle dipendenze della ditta dell'imputato e, sebbene non fosse certa la durata di tale esposizione, la stessa certamente non era stata inferiore a un arco temporale minimo (da sei mesi a due anni) idoneo a determinare l'insorgere della patologia, sulla base di leggi di copertura scientifica qualificate dai giudici come universalmente riconosciute o comunque dotate di indici di corroborazione a livello scientifico.

Ricorre per Cassazione l'imputato lamentando, tra l'altro, vizio di motivazione della sentenza in punto di individuazione della legge scientifica di copertura e di ricostruzione del nesso causale, sostenendo in particolare che la Corte di Appello avrebbe ommesso di operare un vaglio delle tesi antagoniste e di motivare le ragioni della propria adesione alla teoria prescelta, e avrebbe altresì pretermesso l'accertamento della causalità individuale in termini di esclusione di fattori causali alternativi di innesco della patologia.

Prima di prendere posizione in ordine ai motivi di ricorso presentati dall'imputato, la **Corte circoscrive l'ambito del proprio sindacato di legittimità**, a partire dalla enunciazione dei criteri, espressi sin dalla nota sentenza Cozzini, che devono regolare l'approccio del giudice alla prova scientifica.

Anzitutto, a detta della Corte, posto che **"il giudice è portatore di una "legittima ignoranza" a riguardo delle conoscenze scientifiche, si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica"**, precisando altresì sul punto che **"il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa"**.

## ***Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 7.3.2018, n. 27521***

La **valutazione del giudice** deve poggiare, in particolare, sugli **indici di attendibilità della teoria scientifica indicati** dalla giurisprudenza a partire dalla pronuncia **Cozzini** ed è proprio la **verifica del rispetto di tali criteri di razionalità da parte del giudice di merito a essere oggetto del sindacato della Corte di Cassazione** che – ricorda il Collegio – “non è per nulla detentrica di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza” ma “è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime”.

Ebbene, fatta tale premessa, la **Corte ritiene di dover riconoscere la correttezza logico giuridica delle valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di nesso di causa**, rilevando sul punto che la Corte territoriale “**con articolato motivazionale assolutamente congruo e attraverso una analitica valutazione comparativa e critica delle opposte tesi ha dato atto che, ai fini della soluzione del problema della causalità generale in tema di patologie asbesto correlate, vanno poste alla base del ragionamento inferenziale dell'interprete giurisdizionale esclusivamente i precipitati di un sapere scientifico dotato di un elevato coefficiente di corroborazione, assumendo al contempo che quello utilizzato, scevro da tutte le implicazioni di regola associate al controverso tema dell'effetto acceleratore, risultava pienamente riscontrato attraverso indici di validazione processuale nella valutazione del caso concreto (causalità individuale), dalla esclusione di giustificazioni causali alternative e dalla ricorrenza di una posizione di garanzia in capo [all'imputato] in relazione al periodo in cui intervenne la esposizione del dipendente al fattore patogenetico**”.

Più in particolare, in **tema di causalità generale**, la Corte di appello aveva coerentemente evidenziato come “**sulla base di opinione ampiamente condivisa nella comunità scientifica non esista per la patologia occorsa [al lavoratore] (mesotelioma pleurico) fonte di innesco alternativa alla esposizione alle polveri di amianto e che la più accreditata elaborazione teorica della dose risposta o dose dipendenza non contraddice il dato temporale di esposizione del dipendente (...), sia pure nel valore più basso della forchetta (sei mesi), atteso che se le esposizioni successive, per quantità, intensità e frequenza, determinano un maggiore rischio di contrarre la patologia, nessuna esposizione può ritenersi irrilevante e priva di rischi, essendo stata riconosciuta relazione causale tra esposizioni minime e la insorgenza della patologia**”.

D'altra parte, in ordine al profilo della **causalità individuale**, gli accertamenti compiuti in sede di indagine avevano escluso **alternative occasioni di induzione della patologia presso le ulteriori sedi lavorative in cui era stato impiegato il lavoratore o ipotetiche fonti di innesco alternative** e che neppure la difesa aveva prospettato fonti ulteriori di innesco professionale o extra lavorativa, se non in termini aleatori e privi di aggancio alla realtà fattuale.

Sulla scorta di tali considerazioni, **la Cassazione conferma dunque la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di merito.**